

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata: **"LE PARTITE IVA"** con sede in ROVIGO.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare, nell'ambito nazionale, la rappresentanza, la tutela, la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo, nonché il riconoscimento dei valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle Piccole, Medie Imprese e Liberi Professionisti.

A tali fini, escluso ogni intento di lucro, essendo vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, e con carattere di apartiticità, persegue le proprie finalità in particolare provvede a:

- a) rappresentare, a livello provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, gli associati nei confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di imprenditori e di prestatori d'opera, in tutto quanto riguarda questioni di carattere imprenditoriale, economico, sociale, tutelando gli interessi, singoli e collettivi, e favorendo lo sviluppo tecnologico;
- b) raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché a promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni inerenti le Piccole, Medie Imprese e i Liberi Professionisti e provvedere alla loro pubblicazione;
- c) promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la professionalità nell'ambito delle imprese associate, anche attraverso la promozione di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni anche attraverso l'e-commerce;
- d) stipulare in sede nazionale, nell'interesse delle categorie rappresentate, accordi economici, patti e contratti collettivi con altri partners, avvalendosi anche dell'utilizzo di piattaforme contrattuali sottoscritte da Associazioni collegate alla presente.
- e) promuovere, anche al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, la costituzione e lo sviluppo di cooperative, consorzi, reti, società di persone, società a responsabilità limitata e altre società di capitali, nonché di altri enti per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi, per l'acquisto collettivo di beni strumentali, semilavorati, merci e servizi necessari all'attività imprenditoriale e per l'erogazione di servizi alle imprese e alle persone, assumendone la rappresentanza sindacale e/o legale;
- f) organizzare seminari di studio, ricerca, convegni di interesse generale;
- g) promuovere accordi di carattere economico nell'interesse degli aderenti al sistema
- h) fornire servizi di consulenza, informazione ed assistenza agli associati, quali quelli legali, amministrativi, tributari, informatici, finanziari, commerciali, ambientali, tecnici, assicurativi, previdenziali, assistenziali, nel settore dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, o quanti altri necessitino, anche mediante la costituzione di apposite società, enti, reti di professionisti, o tramite società controllate o collegate;

- i) assicurare agli associati servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti di lavoro e il servizio sindacale;
- j) promuovere in sede nazionale la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'introduzione del sistema qualità, lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie, la qualificazione professionale ed imprenditoriale, la formazione continua di qualsiasi natura;
- k) promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di tutti gli operatori e categorie in proprio o di concerto con la Unione Europea, il Ministero del Lavoro, Enti regionali, Provinciali, Metropolitani e Comunali al fine di consentire una adeguata crescita delle risorse umane;
- l) promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento tecnico ed allo / sviluppo economico delle imprese;
- m) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti reciproci delle imprese associate;
- n) promuovere e stipulare convenzioni con Aziende ed Enti per favorire gli associati;
- o) nominare e designare a rappresentarla esponenti delle imprese associate in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- p) provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essere attribuite per legge o norme assimilate;
- q) promuovere in tutte le sedi il sistema di istruzione e di formazione professionale attraverso gli enti privati di formazione professionale regolarmente accreditati.

Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo: - può aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi; - può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Uffici o Recapiti su tutto il territorio nazionale; - può dar vita, partecipare o contribuire a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari; - può istituire e partecipare ad Enti bilaterali, Istituti di previdenza, ecc.; - costituire, aderire, partecipare e fondi interprofessionali; - può altresì istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra le componenti, e aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti e commissioni di certificazione dei contratti.

ART. 3 - (Durata)

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4 - (Associati)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda di ammissione in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare gli scopi associativi e a seguire le direttive dell'Associazione, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale; in particolare possono essere soci tutti i titolari di Partita Iva, i loro lavoratori dipendenti, tutti gli Imprenditori, i Lavoratori Autonomi, i Cooperatori, i Professionisti, i Pensionati e altri soggetti pubblici, pubblico-privati e privati, i quali si riconoscano nelle finalità dell'associazione.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà provvedere ad integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Ci sono 5 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione,
- onorari: le persone fisiche che, con opere, studi o iniziative, abbiano dato un rilevante contributo alla conoscenza dell'attività e dell'istituto consortile sotto gli aspetti scientifico, culturale ed operativo,
- aderenti: le istituzioni e associazioni, pubbliche e private, che abbiano interessi comuni o che svolgano attività affini a quelle dell'Associazione

L'ammissione a Socio onorario o aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci onorari o aderenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 5 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente statuto.

Sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'organo competente.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Gli associati hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- votare in Assemblea se iscritti, e con la quota annuale pagata, da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- di recedere in qualsiasi momento

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale Regolamento interno e l'eventuale Codice Etico;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo associativo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

1.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo; le dimissioni diventano effettive in quel momento, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione di esclusione mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - (Associazioni Partite Iva Regionali)

Fanno parte delle API Regionali i Soci dell'Associazione aventi sede nell'ambito del territorio di competenza di ciascuna API Regionale. Le API Regionali determinano, nell'ambito della loro autonomia operativa e funzionale, il proprio ordinamento con apposite norme statutarie adottate da ciascuna API Regionale con l'osservanza dei principi generali contenuti nel presente Statuto ed approvate dall'Associazione ai sensi di quanto previsto al successivo art. 16.

Le API si riferiscono ad un territorio che coincide con l'ente regione, provincia o ad un territorio sub-provinciale, metropolitano o inter-provinciale, a seconda dei casi e, comunque, sempre su deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale. Le Unioni Territoriali assumono la denominazione APIR" aggiungendo, su disposizione del Comitato Esecutivo Nazionale, la denominazione topologica, attuale o storica, e specificando, sotto la sigla, il territorio di competenza.

Art. 9 - (Finanziamento API Regionali)

Al finanziamento delle API Regionali si provvede mediante contributi addizionali, rispetto a quelli dovuti all'Associazione, determinati con gli stessi criteri e riscossi con ruoli emessi dalle singole API Regionali.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio direttivo
- Comitato Esecutivo
- Presidente,
- Organo di controllo nei casi previsti dalla legge
- Organo di revisione nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali durano in carica 4 esercizi e i loro componenti possono essere rieletti.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro attività.

ART. 11 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo dell'associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.



Art. 14 - (Consiglio Direttivo)

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti dell'Associazione, i Presidenti delle API Regionali iscritte sino ad un massimo di numero 20, i Consiglieri di cui al precedente comma sono ripartiti tra i rappresentanti degli Associati facenti parte delle API Regionali del Nord, Centro e Mezzogiorno (a tali fini si intendono fare parte del Nord le seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria; del Centro: Toscana, Marche, Lazio, Umbria; del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Alla riunione del Consiglio Direttivo si può essere presenti anche in videoconferenza. E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti
- b) provvedere alla propria integrazione cooptando altri Consiglieri fino ad un massimo di 7 da scegliersi fra persone particolarmente esperte di problemi afferenti al settore, anche se non facenti parte dell'Assemblea;
- c) provvedere alla designazione di 3 rappresentanti tra i Direttori delle API Regionali, ripartiti tra Nord, Centro e Sud, sentite le API Regionali, secondo l'area geografica di cui al precedente comma;
- d) deliberare i programmi annuali di attività per la realizzazione delle direttive di massima determinate dall'Assemblea;
- e) deliberare sulla relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- f) approvare il bilancio preventivo;
- g) deliberare sul conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare la misura e il riparto dei contributi associativi e le modalità di riscossione;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea ai sensi del precedente art. 10;
- j) deliberare sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Comitato Esecutivo o dal Presidente Nazionale;
- k) approvare gli statuti delle API Regionali previa verifica di conformità a quanto prescritto al secondo comma del precedente art. 9;
- l) provvedere, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 15 - (Durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo)

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale eletti dall'Assemblea durano in carica 4 anni purché conservino la qualità di componenti dell'Assemblea stessa. I Consiglieri di cui all'art. 16, terzo comma, lett. b), durano in carica 4 anni.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti. I componenti del Consiglio Direttivo nominati in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Presidenti delle API Regionali che perdono tale qualità decadono da componenti del Consiglio Direttivo; ad essi subentrano automaticamente coloro che li hanno sostituiti nella carica. I rappresentanti dei Direttori delle API Regionali durano in carica 4 anni e, qualora cessino dalla funzione, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nell'ambito della stessa area geografica.

Art. 16 - (Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale e si riunisce non meno di tre volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario ovvero un quinto dei suoi membri o il Comitato Esecutivo ne facciano richiesta.

La convocazione delle adunanze avviene a mezzo mail, strumenti informatici che rilascino l'avviso di ricevimento 3 giorni prima dell'adunanza, salvo in casi d'urgenza per cui l'avviso è valido se perviene almeno 24 ore precedenti l'adunanza o se tutti i componenti sono presenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Per i Consiglieri è possibile anche essere presenti validamente in videoconferenza. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, il Consiglio Direttivo si intende validamente riunito in seconda convocazione ove sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità la votazione viene ripetuta e, ove la parità permanga, prevale il voto del Presidente Nazionale. I componenti del Consiglio Direttivo che si astengono senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

ART. 17 - (Presidente)

Il Presidente Nazionale dura in carica 4 anni, salvo la perdita della qualità di membro del Consiglio Nazionale. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, firma i contratti, la corrispondenza e gli altri atti. Può delegare la firma, per materie determinate, al Vice-Presidente vicario, a uno dei Vice-Presidenti o al Direttore Generale.

Art. 18 - (Comitato Esecutivo – funzioni)

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente Nazionale, dai Vice-Presidenti, da 3 componenti eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno tra i Consiglieri di diritto, quelli eletti e quelli cooptati. I componenti durano in carica 4 anni sempre che non perdano la qualità di componenti del Consiglio Direttivo; in caso di decadenza, vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo. E' di competenza del Comitato Esecutivo:

- a) individuare l'azione a breve termine per la realizzazione dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale;
- b) proporre al Consiglio Nazionale l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci, sentito il parere dell'API Regionale nel cui territorio ha sede l'interessato;
- c) predisporre le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) introdurre, in caso di urgenza, variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- e) deliberare, sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Associazione e dei suoi uffici nonché sulla disciplina del personale e suoi relativi provvedimenti;
- f) proporre l'istituzione delle Commissioni consultive di cui al successivo art. 20.

Art.19 - (Convocazione e funzionamento)

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente Nazionale. Si riunisce di norma ogni due mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario ovvero un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Per la convocazione delle adunanze si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 15. Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno 6 membri, tra cui il Presidente Nazionale o uno dei Vice-Presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale. E' valida la presenza in videoconferenza.

Art. 20 - (Commissioni tecniche)

Per l'approfondimento di temi di particolare rilievo e di interesse generale il Consiglio Nazionale può istituire, su proposta del Comitato Esecutivo, Commissioni Tecniche. Qualora il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità, possono essere di volta in volta chiamati a far parte delle Commissioni Consiliari, per lo studio di specifici problemi, anche soggetti estranei al Consiglio Nazionale stesso. La Presidenza di ogni Commissione è conferita al Presidente Nazionale che può delegarla ad un componente il Comitato Esecutivo o al Direttore Generale.

ART. 21 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 23 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 24 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
- ogni altra entrata compatibile con la normativa in materia

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 25 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 28 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 11.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 30 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. Distefano Angelo

Handwritten signature of Angelo Distefano in black ink.

Sig. Cannata Barbara

Handwritten signature of Barbara Cannata in black ink.

Sig. Petrelli Angelo

Handwritten signature of Angelo Petrelli in black ink.